

=====  
agenzia mensile di informazione sulle  
iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III  
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984  
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta  
Redazione via XII Gennaro, 9 - 90141 Palermo  
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo  
Pubblicità inferiore al 70%

**UNIVERSITA'  
DEMOCRATICA**

AGOSTO  
SETTEMBRE  
Anno VII n. 71

=====  
**IN QUESTO NUMERO** =====

= Documento della segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori .....	2
= Appello per un movimento nazionale e unitario di tutte le componenti .....	3
= Proposta per una riforma democratica dell'università .....	4
= Legge sul pensionamento dei professori universitari .....	7
= Il testo finale della legge sugli ordinamenti didattici .....	8
= Interrogazione parlamentare sulla "lettera ministeriale" per il 40% .....	12
= Le lettere di Ruberti .....	12
= La posizione del CUN sulla "lettera ministeriale" per il 40% .....	12
= Le "novità" di Ruberti sulla docenza universitaria .....	13

=====  
**VENERDI 9 NOVEMBRE 1990\***  
**A ROMA**

**(aula delle Conferenze - rettorato della "Sapienza")**

**COORDINAMENTO  
NAZIONALE**

**DI TUTTE LE COMPONENTI  
UNIVERSITARIE  
PER LA CONVOCAZIONE DI UNA  
ASSEMBLEA NAZIONALE  
DI TUTTE LE COMPONENTI  
UNIVERSITARIE**

\* inizialmente era stata prevista la data del 19 ottobre 1990. Lo spostamento della riunione alla nuova data é dovuto a motivi organizzativi

## LA LOTTA ALLA CONTRORIFORMA DELL'UNIVERSITA'

documento della Segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari - Roma 1 ottobre 1990

Con l'approvazione formale ormai certa e probabilmente rapida della legge sugli ordinamenti didattici nel testo finito di elaborare dalla commissione istruzione del Senato il 2 agosto 1990, fa un altro consistente passo in avanti il progetto di controriforma dell'università [v. testo più aggiornato a p. 8; per un confronto v. il testo precedentemente approvato dalla Camera riportato su "Università Democratica", aprile 1990, n. 67, p. 6].

La legge sugli "ordinamenti" segue quella che ha consentito l'istituzione del nuovo ministero che permette a Ruberti e al suo gruppo di potenti ordinari una gestione più diretta, più ampia e ancor meno controllabile delle risorse per l'università (posti, fondi di ricerca, edilizia, nuovi corsi di laurea, ecc.). Il potere di questi "padroni" dell'università italiana viene maggiormente garantito dalla riforma del CUN prevista dall'art. 10 degli "ordinamenti", che svuota ancor più questo organismo da ogni reale potere e lo mette sotto la tutela di potenti rettori (almeno 8 membri su 54). La presenza dei ricercatori e degli associati in esso sarà determinata successivamente da Ruberti ed è stata ridotta la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo rispetto a quella prevista alla Camera.

Con la stessa legge (art. 12) si rifiuta ai ricercatori il pieno ed esplicito riconoscimento del ruolo docente, senza il quale le ulteriori mansioni previste si configurano prevalentemente come aggravio del carico didattico.

Dal Senato è stato peggiorato il testo approvato alla Camera secondo una logica accademica più "stringata" che ha portato a:

- reintrodurre la separazione categoriale anche per le questioni riguardanti i possibili provvedimenti disciplinari (comma 9 dell'art. 10): solo gli ordinari possono giudicare i loro pari, gli associati devono essere giudicati anche dai loro "superiori" (gli ordinari) e i ricercatori anche dai loro "superiori" (ordinari e associati);

- risottolineare che i ricercatori non sono docenti (lettere e ed f del comma 4 dell'art. 10);

- estendere le limitazioni per le supplenze ai ricercatori anche per gli affidamenti (comma 4 dell'art. 12).

La discussione e la votazione della legge sugli "ordinamenti" al Senato è avvenuta, come alla Camera, in commissione in sede legislativa. E al Senato, come e più che alla Camera, il lavoro è stato soprattutto di tipo informale attraverso continue riunioni degli accademici della DC, del Psi e del Pci con Ruberti. Si è fatto tutto in fretta con l'obiettivo di chiudere il tutto prima che nelle università potesse riemergere un movimento di lotta capace di disturbare il "manovratore". Per la fretta si è arrivati a rendere manifesto il carattere di puro rituale della consultazione dei movimenti organizzati e dei sindacati (il 9 luglio scorso) la cui audizione è avvenuta dopo che la commissione aveva approvato (in un solo giorno) i primi 7 articoli della legge, cioè la metà della legge stessa.

Tutto ciò rende ancora più evidente quanto determinato e pesante sia l'operazione che un gruppo ristretto di potenti ordinari sta conducendo servendosi della presenza diretta dei suoi più "qualificati" esponenti nel governo, nel Parlamento, nella conferenza dei rettori e in tutti gli altri organismi in cui si gestisce un qualche reale potere.

La prepotenza e l'arroganza di questo gruppo non ha limiti. Il suo obiettivo è chiaro e dichiarato: accrescere il proprio potere, ripristinando una gestione degli organismi universitari e dei meccanismi di reclutamento e di avanzamento della carriera fortemente gerarchizzata.

In questa direzione va il progetto di "riforma" della docenza (la cui sostanza è condivisa dai sindacati) che consolida gli attuali meccanismi concorsuali, assicurandone il controllo ai gruppi dominanti nei vari raggruppamenti.

Nella stessa direzione va la recente "lettera ministeriale" sui gruppi di ricerca 40% che, contro il buon senso e la prassi di 10 anni, impedisce a ricercatori e associati di coordinare i gruppi nazionali, agli stessi di essere responsabili di unità operative in presenza di "superiori in grado" e l'aggregazione di docenti-ricercatori di diversi atenei in una stessa unità operativa.

Lo stesso obiettivo di discriminazione ulteriore tra le tre categorie docenti si è voluto perseguire con la legge sul pensionamento dei professori con la quale si differenzia il trattamento degli ordinari, degli associati e dei ricercatori.

Il progetto di restaurazione riguarda anche l'organizzazione e la gestione degli atenei. Con l'art. 8 della legge sulla "autonomia" [v. "Università Democratica", luglio 1990, n. 70, p. 5] si vuole ripristinare il ruolo centrale dei consigli di facoltà a discapito dei consigli di corso di laurea, si vuole conservare l'elettorato passivo agli ordinari e si ribadisce la marginalità della partecipazione dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti alla gestione di tutti gli organismi dell'ateneo.

Tutto questo è finalizzato a far dipendere ancor più l'università dagli interessi e dai finanziamenti esterni e mira all'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e, in altri termini, alla fine dell'università pubblica.

In alternativa a questo organico disegno controriformatore, l'Assemblea nazionale dei ricercatori ha da tempo elaborato un progetto articolato per la riforma democratica delle strutture e della docenza universitaria [v. p. 4]. I contenuti di questa proposta sono in buona misura gli stessi di quelli elaborati dal movimento degli studenti e sono condivisi da diversi associati, da ordinari e da appartenenti al personale tecnico-amministrativo.

Di fronte al progetto marciante di controriforma dell'università occorre unire e ampliare le forze per bloccarlo e, comunque, per avviare un opposto processo di reale e profonda democratizzazione dell'università.

Per questo si ritiene necessario arrivare a forme di aggregazione (nei contenuti e nelle iniziative) nazionale tra tutte le categorie universitarie (compresi gli ordinari, la stragrande maggioranza dei quali viene ancor più emarginata dalla ristrutturazione del potere in corso).

Il coordinamento nazionale di tutte le categorie universitarie convocato dall'Assemblea di tutte le componenti dell'università di Palermo (che si terrà il 9 novembre 1990 a Roma alle ore 10 nell'aula delle Conferenze nel rettorato della "Sapienza") deve costituire il primo passo per raggiungere la necessaria unità.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari ha già aderito a questa iniziativa ed invita i ricercatori dei vari atenei a promuovere assieme alle altre categorie riunioni per elaborare proposte da portare alla riunione di coordinamento nazionale.

Per proseguire l'attività di coordinamento e di informazione nazionali è indispensabile una raccolta straordinaria di fondi.

AI PROFESSORI, AI RICERCATORI, AGLI ASSISTENTI, AI DOTTORANDI DI RICERCA,  
AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, AGLI STUDENTI  
DI TUTTI GLI ATENEI

===== **APPELLO** =====

A TUTTE LE COMPONENTI DI TUTTI GLI ATENEI  
PER UNA COMUNE E TEMPESTIVA MOBILITAZIONE  
PER LA RIFONDAZIONE DEMOCRATICA DELL'UNIVERSITA'

**VENERDI 9 NOVEMBRE 1990\* A ROMA**  
**al Rettorato della "Sapienza" (Aula delle Conferenze)**  
**COORDINAMENTO NAZIONALE**  
**PER LA CONVOCAZIONE DI UNA ASSEMBLEA NAZIONALE**  
**DI TUTTE LE COMPONENTI UNIVERSITARIE**

Il movimento di lotta che si è espresso nei mesi scorsi nell'università italiana ha visto in molti atenei impegnati insieme studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Una mobilitazione senza precedenti per bloccare la controriforma dell'università e per ottenere, invece, la sua rifondazione democratica e una reale autonomia della ricerca e della didattica dagli interessi esterni.

Tale rifondazione democratica deve attuarsi attraverso una legge nazionale e cioè in maniera omogenea in tutti gli atenei. Si tratta insomma di assicurare in tutti gli atenei la costituzione di organismi realmente democratici che garantiscano l'autonomia dal potere accademico-politico centrale e dagli interessi esterni all'università.

Per questo occorre anche un organismo nazionale di autogoverno dell'università (il CUN), dotato di poteri reali, che sia espressione di tutto il mondo universitario.

Per superare il carattere corporativo degli attuali organismi nazionali e di ateneo e per garantire la partecipazione agli stessi di tutte le componenti, è necessaria la presenza paritetica (con elezione diretta) di tutte le categorie (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti) nel CUN, nei senati accademici e nei consigli di amministrazione. Nelle strutture didattiche è necessaria la presenza di tutti i ricercatori e di una rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo dei membri di diritto; nei consigli di dipartimento, la presenza di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad almeno un quarto dei membri di diritto. L'elettorato passivo deve essere esteso alle altre figure docenti (associati e ricercatori). All'elezione del rettore devono partecipare tutti i professori e i ricercatori e i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo in tutti gli organismi dell'ateneo e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo appartenente alle strutture centralizzate dell'ateneo.

Tutto questo non ha alcun riscontro positivo con quanto è già stato votato in Parlamento. Infatti:

- la Camera ha approvato, nell'ambito degli "ordinamenti didattici", una "riforma" del CUN che ne fa un organismo privo di poteri e di autonomia reali e in cui è assicurata la netta prevalenza degli ordinari (attraverso la presenza di 10 rettori) ed è lasciata indeterminata la partecipazione di associati e ricercatori;

- la commissione istruzione del Senato ha approvato la conferma degli attuali meccanismi per l'elezione del rettore, con in più solo la partecipazione di una esigua rappresentanza degli studenti, e la "riforma" del senato accademico composto da ordinari (i presidi più i direttori di dipartimento o istituto pari alla metà dei primi) e da una rappresentanza di studenti (pari a un terzo dei presidi) "eletta" dal senato degli stessi studenti.

Ancora una volta in Parlamento sta prevalendo la difesa degli interessi propri dei potenti gruppi accademici che hanno sempre gestito e controllato le risorse nazionali per l'università (posti, finanziamenti, ecc.).

Urgente è quindi la formazione di un movimento universitario nazionale che veda unite tutte le categorie per combattere la controriforma dell'università e per realizzare una riforma democratica dell'università.

A tal fine è convocato per

VENERDI 9 NOVEMBRE 1990 A ROMA (città universitaria)  
un COORDINAMENTO NAZIONALE DI TUTTE LE COMPONENTI UNIVERSITARIE  
per elaborare una proposta di piattaforma unitaria e convocare una  
Assemblea nazionale di tutte le componenti universitarie

Per ulteriori informazioni e per comunicare adesioni telefonare a (091):

Leopoldo Ceraulo (associato): dip. 6169362; ab. 454080; fax 6161475 - Angelo Ficarra (tecnico laureato): dip. 6568111; ab. 597110; fax 6568407 - Epifania Giambalvo (ordinario) ab. 586264 oppure 6258423 - Maurizio Toscano (studente): ab. 6258302 - Michele Zarcone (ricercatore): dip. 6474197; ab. 6165694; fax 6162461.

**documento approvato il 26 giugno 1990**  
**dall'Assemblea di tutte le componenti dell'università di Palermo**

\* inizialmente era stata prevista la data del 19 ottobre 1990. Lo spostamento della riunione alla nuova data è dovuto a motivi organizzativi.

L'art. 10 degli "ordinamenti didattici" approvato dalla commissione istruzione del Senato "riforma" il CUN assicurandone il controllo alla lobby di potenti rettori, lasciando a Ruberti la definizione delle modalità di elezione dei ricercatori e degli associati e del numero dei rappresentanti di queste categorie e discriminando il personale tecnico-amministrativo.

In quasi tutti gli atenei si sta discutendo dello statuto con cui in base all'art. 16 della "168" si potrebbe rifondare l'ateneo, modificando compiti e composizione di tutti gli organismi. La "riforma" di tali prospettata dall'art. 8 della legge sull'"autonomia" approvata dalla commissione istruzione del Senato (v. "Università democratica", luglio 1990, n. 70, pag. 5) prevede il consolidamento dell'esistente e il rafforzamento delle facoltà.

Ruberti ha annunciato una legge di "riforma" del reclutamento della docenza che conserva l'attuale meccanismo concorsuale e garantisce il predominio dei gruppi accademici più potenti.

Su questi temi l'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari ha da tempo elaborato una precisa proposta che qui si ripropone anche come contributo al dibattito e alla mobilitazione di tutte le categorie in tutti gli atenei.

## PER UNA RIFORMA DEMOCRATICA DELL'UNIVERSITA'

### SCHEMA di RIFORMA DELLE STRUTTURE E DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA

elaborato dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari - Aprile 1990

**= Gli ISTITUTI, i CONSIGLI DI FACOLTA', i SENATI ACCADEMICI e le COMMISSIONI DI ATENEIO sono aboliti.**

**= CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.**

Il CUN è composto da:

- a) 11 professori ordinari, 11 professori associati, 11 ricercatori, eletti dalle rispettive categorie suddivisi in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli aventi diritto al voto di ogni area. Ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
- b) 11 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
- c) 11 studenti.

I rappresentanti delle categorie devono essere eletti su base nazionale e direttamente da tutti gli appartenenti alle rispettive categorie.

Tutti i membri del CUN non possono far parte di questo organismo per più di 2 volte consecutive.

Il CUN elegge tra i suoi membri un presidente.

Il CUN è organo unico di autogoverno dell'università e, tra l'altro, può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

*(Attualmente i professori ordinari sono 21, i professori associati 21, i ricercatori 4, i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo 3, gli studenti 3. I professori ordinari ed i professori associati sono eletti per facoltà da tutti gli appartenenti alle rispettive categorie. I ricercatori sono eletti da tutti i ricercatori. I rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e gli studenti sono eletti dai rappresentanti delle rispettive categorie nei consigli di amministrazione degli atenei.)*

*Il Ministro è il presidente del CUN. Il CUN elegge tra i suoi membri professori ordinari il vice presidente. V. art. 98 del DPR 382/80).*

**= COMITATI CONSULTIVI DEL CUN**

5 professori ordinari, 5 professori associati e 5 ricercatori confermati ed il comitato elegge il presidente tra i suoi membri.

Oltre ai compiti attualmente previsti, i comitati consultivi hanno competenza su:

- approvazione degli atti dei concorsi e dei giudizi di idoneità dei professori e dei ricercatori;
- inquadramenti dei professori e dei ricercatori;
- trasferimenti dei professori e dei ricercatori.

*(Attualmente i comitati consultivi del CUN sono composti da un presidente designato dal CUN, da 10 professori eletti da tutti i professori e da 1 ricercatore designato dal CUN. V. art. 67.)*

*I Comitati consultivi del CUN hanno solo il compito di proporre al ministro la ripartizione dei fondi del 40%. V. art. 65, 1° comma).*

- 2 -

## = CORTE DI DISCIPLINA.

La Corte di disciplina è composta dal presidente del CUN che la presiede e da 2 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori.

Fermo restando questa composizione, la Corte esamina i casi riguardanti professori e/o ricercatori universitari.

*(Attualmente la Corte di disciplina è composta da 3 professori ordinari per i procedimenti riguardanti professori ordinari ed è integrata da 3 professori associati per procedimenti riguardanti professori associati o ricercatori . V. art. 98, ultimo comma).*

## = RETTORE.

Il rettore è eletto da tutti i professori, da tutti i ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di laurea e dai rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nei Consigli di dipartimento.

*(Attualmente il rettore è eletto da tutti i professori e dai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di facoltà).*

## = CONSIGLIO DI ATENEO

Il Consiglio di ateneo è composto da 10 professori ordinari, 10 professori associati, 10 ricercatori, 10 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, 10 studenti e dal rettore.

Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di 5 grandi aree disciplinari.

Il Consiglio elegge una Giunta di ateneo.

Spettano al Consiglio di ateneo i compiti attualmente assegnati al Senato accademico ed alla Commissione di ateneo.

Compiti di questa struttura sono anche:

- programmazione e sviluppo dell'Ateneo;
- proposta di istituzione di nuovi corsi di laurea, di scuole dirette a fini speciali e di scuole di specializzazione;
- distribuzione delle risorse disponibili agli organismi di ricerca e agli organismi didattici, entro i limiti di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione con successiva ratifica da parte di questo;
- coordinamento tra gli organismi di ricerca;
- coordinamento tra gli organismi didattici;
- coordinamento tra gli organismi di ricerca e gli organismi didattici.

*(Attualmente esiste il Senato accademico che è composto dal rettore e dai presidi delle facoltà. V. art. 95).*

## = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati, 3 ricercatori, 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e 6 studenti. E' presieduto dal rettore o da un suo delegato.

L'elettorato passivo dei docenti è riservato a quelli a tempo pieno.

Nessuno può fare parte del Consiglio per più di due volte consecutive.

L'appartenenza al Consiglio è incompatibile con quella a qualsiasi altro organismo di ateneo.

*(Attualmente il consiglio di amministrazione è composto da 4 professori ordinari, 3 professori associati, 2 ricercatori, 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, 6 studenti e da altri membri indicati da enti locali pubblici o da privati).*

## = COMMISSIONI SCIENTIFICHE

Sono costituite in misura paritetica da professori ordinari, da professori associati e da ricercatori confermati.

*(Attualmente non c'è alcuna indicazione per la composizione delle Commissioni scientifiche. V. art. 65, comma 3).*

## = AREE DISCIPLINARI

Ogni docente (professore o ricercatore) appartiene ad un'area disciplinare costituita sulla base di criteri di

omogeneità culturale e metodologica. L'area disciplinare svolge le funzioni di cooptazione e di programmazione del personale docente attualmente attribuite alle facoltà.

Più in particolare l'area disciplinare ha competenze:

- nella programmazione dell'organico, sulla base delle esigenze di sviluppo prospettate dai dipartimenti e delle esigenze didattiche avanzate dai corsi di laurea e dalle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione
- nella destinazione dei posti vacanti o di nuova assegnazione a un particolare settore, sempre sulla base delle esigenze di cui sopra;
- nella determinazione delle modalità di copertura;
- nelle chiamate dei docenti;
- nel fornire i docenti ai corsi di laurea e agli organismi didattici che ne hanno bisogno.

*(Attualmente esistono i Consigli di facoltà costituiti da tutti i professori, da 3 ricercatori e da fino a 9 studenti. I Consigli di facoltà cooptano i professori e i ricercatori. V. art. 95).*

## = CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA

Sono costituiti da tutti i professori e da tutti i ricercatori che vi afferiscono, da una rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo dei membri di diritto e da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo.

Il Consiglio di corso di laurea elegge una Giunta.

Il Consiglio di corso di laurea attribuisce annualmente i compiti didattici ai professori e ai ricercatori.

*(Attualmente i Consigli di corso di laurea sono costituiti da tutti i professori di ruolo o a contratto afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori e assistenti non superiore ad un quinto dei professori, da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo e da una rappresentanza di 3 studenti elevabile a 5. Non è prevista la Giunta. V. art. 94, comma 3).*

## = CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono. Ne fa parte anche una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un quarto dei membri di diritto e una rappresentanza degli studenti e dei dottorandi di ricerca.

Il direttore del dipartimento è eletto da tutti i membri del Consiglio di dipartimento.

*(Attualmente il Consiglio di dipartimento è composto dai professori, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e da rappresentanze del personale tecnico ed amministrativo, dei dottorandi di ricerca e degli studenti con modalità da definire. V. art. 84, commi 7, 8, 9. Il direttore è eletto dai professori e dai ricercatori. V. art. 84, comma 4)*

## = GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Della Giunta fanno parte il direttore, 2 professori ordinari, 2 professori associati, 2 ricercatori e 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo.

*(Attualmente la Giunta di dipartimento è composta dal direttore, 3 professori ordinari, 3 professori associati e 2 ricercatori. V. art. 84, comma 9).*

## = ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori confermati.

*(Attualmente l'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari)*

## = ORGANISMI STUDENTESCHI

Non devono essere previsti organismi di solo studenti.

- 4 -

## = FINANZIAMENTO E RISULTATI DELLE RICERCHE

L'attività e le decisioni dei comitati consultivi del CUN e delle commissioni scientifiche devono essere pubbliche.

I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica. Non sono consentite ricerche a fini militari. Almeno il 50% dei finanziamenti esterni per ricerche deve essere riservato e impiegato per l'attività didattica e di ricerca di base dell'ateneo. I finanziamenti pubblici devono assicurare l'autonomia reale dai finanziamenti e dagli interessi privati.

## = DOCENZA UNIVERSITARIA

La docenza deve essere struttura in un organico unico e deve essere articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori) con uguali mansioni e con passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneità nazionale sull'attività scientifica e didattica svolta dall'interessato senza numero predeterminato di posti. L'ingresso nel ruolo unico della docenza avviene nella fascia dei ricercatori con un concorso nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte per il passaggio ad ordinario da ordinari, per il passaggio ad associato da ordinari ed associati in numero pari, per il concorso a ricercatore da ordinari, da associati e da ricercatori confermati in numero pari. I membri delle commissioni sono sorteggiati tra gli appartenenti ai raggruppamenti a cui si riferiscono i giudizi di idoneità a posti di professore e i concorsi a ricercatore.

L'organico unico della docenza va aumentato ad almeno 60.000 unità. Va esclusa qualsiasi forma di reclutamento precario.

L'età di collocamento a riposo deve essere uguale per le tre fasce della docenza e deve avvenire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno.

Il rapporto tra il trattamento economico dei ricercatori e quello degli associati deve essere pari al rapporto tra il trattamento economico degli associati e quello degli ordinari.

Il ricercatore non confermato deve essere retribuito come ricercatore a tempo pieno.

# LEGGE SUL FUORI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

17-8-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 191

LEGGE 7 agosto 1990, n. 239.

Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantannovesimo anno di età; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non può essere revocata.

3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano già raggiunto il sessantannovesimo anno di età. Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione del medesimo articolo 19 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facoltà provvede a norma dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Art. 2.

1. I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

2. I professori associati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sono riammessi, a domanda, in servizio e contestualmente collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che essi non raggiungano il settantesimo anno di età entro l'anno accademico in corso. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per l'accesso alla prima fascia già adottati, se motivati dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del professore associato candidato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 1.400 milioni per l'anno 1990, in lire 10.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 10.400 milioni per l'anno 1992 si provvede: per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziativa per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica»; per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche» per lire 3.700 milioni per il 1991 e per lire 10.400 milioni per il 1992 e dell'accantonamento «Iniziativa per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica» per lire 6.300 milioni per il 1991, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*  
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

## LEGGE SUGLI ORDINAMENTI DIDATTICI

La votazione degli articoli qui riportati è stata completata (in sede legislativa) dalla commissione istruzione del Senato il 4 ottobre 1990. Il testo deve essere sottoposto al lavoro di "coordinamento" (aggiustamenti formali). L'11 ottobre sono previste le dichiarazioni di voto e la votazione della legge nel suo complesso. Il testo della legge ritornerà quindi alla Camera che l'approverà rapidamente così come ora è.

### Riforma degli ordinamenti didattici universitari

(Aggiornata al 4 ottobre 1990)

#### Art. 1.

##### (Titoli universitari)

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

#### Art. 2.

##### (Diploma universitario)

1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. I criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento, totale o parziale, da parte delle facoltà dei curricula previsti per lo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di laurea tra loro affini, ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea o del diploma universitario, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

#### Art. 3.

##### (Diploma di laurea)

1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, cui contribuiscono i dipartimenti interessati, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi di accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione rispettivamente ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. I

concorsi hanno funzione abilitante. In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico; i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4. Per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. Il decreto presidenziale di cui al comma 2 deve contenere norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale.

4. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione con le università italiane e quelle dei paesi dell'area linguistica francese. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, slovena e ladina possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, quelle dei paesi dell'area linguistica tedesca e quelle slovene.

5. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma 2, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

6. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

#### Art. 4.

##### (Diploma di specializzazione)

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I relativi diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, viene definita la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

4. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma 3, previo concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professio-

nali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

#### Art. 5.

##### (Dottorato di ricerca)

1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

#### Art. 6.

##### (Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi)

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese fra i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione della lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo norme stabilite nei regolamenti.

#### Art. 7.

##### (Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali)

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle scuole

dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

#### Art. 8.

##### (Collaborazioni esterne)

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti e delle forme di collaborazione e partecipazione.

#### Art. 9.

##### (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione)

1. In prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e l'aggiornamento della disciplina nazionale degli ordinamenti didattici e dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e delle rispettive tabelle sono stabiliti con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da adottare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I provvedimenti di cui al comma 1

sono emanati su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi e disciplinano il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;

d) devono individuare le aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle scuole di specializzazione.

4. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi precedenti.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche

che funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

#### Art. 10.

##### (Consiglio universitario nazionale)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

- a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
- b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
- c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
- d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
- e) al programma triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto da:

- a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
- c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
- d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;
- e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal CNEL;
- f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal CNR.

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel consiglio e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.

6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale sono disciplinati con regola-

mento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettore attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori, e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente che la presiede e da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari e associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolve da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

#### Art. 11.

##### (Autonomia didattica)

1. Il regolamento di ateneo sugli ordinamenti didattici disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6 comma 2. Il regolamento è deliberato dal Senato accademico, su

proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal Senato accademico, e nel rispetto della libertà di insegnamento l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c).

3. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Art. 12.

##### (Attività di docenza)

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

3. Ferma restando per i professori la

responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve comunque assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

«1. Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori».

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.

La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

#### Art. 13.

##### (Tutorato)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del consiglio delle strutture didattiche.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro completa partecipazione alle attività universitarie.

#### Art. 14.

##### (Settori scientifico-disciplinari)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facoltà interessate.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle titolarità ai settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

#### Art. 15.

##### (Inquadramento dei professori di ruolo)

1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.

2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.

3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

#### Art. 16.

##### (Norme finali)

1. Nella presente legge, nelle dizioni

«ricercatori - ricercatori confermati» e «corsi di diploma» si intendono ricomprese anche quelle rispettivamente di «assistente di ruolo ad esaurimento», tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 282, alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e di «corsi delle scuole dirette a fini speciali» fino alla loro trasformazione o soppressione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo delle università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati, eventuali variazioni dei contributi degli iscritti, trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti già previsti nella pianta organica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. In prima applicazione della presente legge, le Università che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del 1° anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche insegnamenti non corrispondenti al 1° anno.

4. Le disposizioni degli statuti, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero; restano ferme le disposizioni concernenti gli Istituti superiori ad ordinamento speciale.

#### Art. 17.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

## INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SULLA "LETTERA MINISTERIALE" PER I GRUPPI DI RICERCA DEL 40%

presentata alla Camera il 4 ottobre 1990

da Gianni Mattioli e Gianni Tamino (Verdi - Sole che ride e Arcobaleno)

Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica -

Per sapere - premesso che:

nella recenti "indicazioni relative alla ricerche scientifiche del 40%" inviate alle università il Ministro sostiene che:

a. "la funzione di coordinamento nazionale delle Unità Operative che partecipano ad una Ricerca è affidata ad un Responsabile Nazionale (R.N.), il quale deve avere la qualifica di Ordinario. Così è infatti prescritto dal comma primo dell'art. 16 del D.P.R. 382/1980" (primo periodo del punto 1 delle "indicazioni");

b. "la funzione di Responsabile dell'Unità operativa (R.U.O.) può essere svolta solo da persone che rivestano la qualifica di Professore Ordinario o Straordinario; di Professore Associato; oppure di Ricercatore Confermato. Un Associato può svolgere la funzione di R.U.O se di essa non fanno parte Ordinari o Straordinari; un Ricercatore può svolgere detta funzione solo se nessun Ordinario, Straordinario o Associato fa parte dell'Unità Operativa" (primo periodo del punto 2);

c. "non possono far parte di una Unità Operativa persone in servizio presso altra sede universitaria" (quinto periodo del punto 3) -:

se non ritenga che:

col sistema delle "lettere ministeriali" (a una delle quali le suddette "indicazioni" sono allegate) si sia interamente ripristinato il meccanismo di controllo "passo passo" di ogni attività universitaria adoperato arbitrariamente dal ministero della pubblica istruzione, attraverso circolari, fino al momento della costituzione del nuovo ministero;

sia stata fatta una lettura troppo "letterale" del comma richiamato al punto a. (che riserva ai professori ordinari "le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca"), che è comunque in contrasto con una prassi che da ormai 10 anni ha consentito ad associati e ricercatori confermati di assumere e svolgere la funzione di coordinatore nazionale. Prassi che è stata ispirata da elementari ragioni di buon senso e di rispetto della libertà di ricerca e quindi della sua organizzazione;

sia completamente arbitraria la "indicazione ministeriale" di cui al punto b. che non può trovare alcun riferimento nella legge (essendo l'Unità operativa indubbiamente un gruppo di ricerca) e che si sia in presenza di una concezione burocratico-militare dell'organizzazione della ricerca per cui al "più alto in grado" spettano le funzioni di comando, al di là delle sue capacità e disponibilità specifiche;

la "indicazione" di cui al punto c. non sia, oltre che arbitraria, finalizzata a scoraggiare rapporti di lavoro di ricerca intensi (ritenuti dagli inessati possibili e utili), fino ad arrivare all'assurdo di impedire la formazione di Unità operative con docenti-ricercatori della stessa città ma appartenenti ad atenei diversi;

sia oltremodo opportuno e urgente cancellare le suddette limitazioni ministeriali alla libertà e all'autonomia di ricerca che sembrano dettate solo dalla preoccupazione di ripristinare ad ogni costo un rapporto di tipo gerarchico-burocratico tra le fasce dei docenti-ricercatori, reintroducendo logiche e privilegi di casta.

### LA POSIZIONE DEL CUN SULLA "LETTERA" DI RUBERTI PER IL 40%

Il 9 ottobre 1990 il CUN ha discusso, su richiesta di Massimo Grandi, sulla lettera-circolare di Ruberti che "regola" i finanziamenti 40%. Il CUN ha approvato all'unanimità il seguente documento:

In relazione ai problemi determinatisi in seguito all'emanazione della circolare ministeriale relativa al finanziamento dei progetti di ricerca 40% per il 1990-91, ed in particolare in relazione al problema della riserva esclusiva delle funzioni di coordinamento ai soli professori ordinari che detta circolare sembra implicare, la Commissione ricerca ritiene di doversi necessariamente riallacciare alle posizioni a suo tempo espresse dal CUN nella delibera del 24.11.88. Dette posizioni sono in sintesi riassumibili come segue:

- La fonte normativa per le questioni di cui sopra è il DPR 382/80. Gli articoli rilevanti appaiono l'art.16 e l'art. 65. Mentre l'art.16 riserva al docente di prima fascia le funzioni di coordinamento "tra i gruppi" (e non di singoli gruppi), l'art.65 sembra far coincidere il "gruppo" con l'insieme dei presentatori di un progetto di ricerca di interesse nazionale indipendentemente dalla loro (eventuale) appartenenza a differenti Università.

La formulazione dell'art.16 per conseguenza non appare sufficientemente perspicua e soprattutto non tale da applicarsi automaticamente ai progetti di interesse nazionale 40%. Eventuali questioni che nascessero quindi per il coordinamento delle attività di ricerca relative, ad es. il coordinamento di progetto di ricerca diversi, convergenti su analogo tema, debbono considerarsi di pertinenza dei Comitati consultivi 40% nell'ambito delle loro funzioni di regolamentazione, anche in coerenza con la prassi sempre seguita. La Commissione ricerca chiede un incontro a carattere d'urgenza, a tempi brevi un'audizione al Ministro, affinché sia chiarita l'intera materia, oggetto da tempo di serie critiche, e si possano adottare provvedimenti, ivi compresa la revisione della suddetta circolare, per garantire nel modo più adeguato la piena libertà della ricerca scientifica, libertà indubbiamente penalizzata dal permanere di ingessature burocratiche.

AVVENIMENTI

3 OTTOBRE 1990

## Le lettere di RUBERTI

«Autonomia». Con questo slogan il ministro Ruberti ha «qualificato» il suo progetto sull'università. Autonomia come maggiore responsabilizzazione delle strutture e degli operatori universitari nell'organizzazione della didattica e della ricerca. E per questo Ruberti aveva assicurato che il «suo» ministero non avrebbe fatto mai uso delle famigerate «circolari» con le quali precedentemente si era intervenuto su ogni pur minimo aspetto dell'attività accademica.

Non più circolari quindi ma... «lettere ministeriali». E con una di queste il 4 agosto scorso Ruberti, professore ordinario, vorrebbe (sulla base di una lettura burocratica e corporativa della legge) impedire ai gruppi di ricerca nazionali di scegliersi liberamente il proprio coordinatore, costringendoli a «sceglierlo» tra i soli professori ordinari. E questo nonostante che da un decennio professori associati e ricercatori siano stati coordinatori di gruppi nazionali, nonostante un parere del Consiglio Universitario Nazionale che ritiene questa limitazione lesiva del «principio di libertà nello svolgimento delle attività di ricerca» e nonostante il Cnr finanzia gruppi di ricerca anche universitari lasciando loro piena libertà di organizzazione interna.

Altro che autonomia! Il progetto di Ruberti si caratterizza in realtà per il ripristino di logiche e interessi di casta.

Con tale progetto, attraverso l'istituzione del nuovo ministero Università-ricerca e le leggi che stanno per essere approvate (autonomia, ordinamenti didattici), si sta attuando una vera e propria controriforma dell'università.

Contro la libertà di insegnamento e di ricerca, la lobby di potenti professori-parlamentari di tutti i partiti e di tutte le correnti sta completando, rapidamente e tranquillamente e nel totale disinteresse dell'opinione pubblica, il piano di riforma antidemocratica dell'università.

Nunzio Miraglia  
coordinatore dell'Assemblea  
nazionale dei ricercatori  
universitari

La lettera-documento "Lo 'scandalo' dei concorsi universitari" (v. "Università Democratica", luglio 1990, n. 70, p. 8) è stata pubblica da diversi giornali tra cui "Repubblica", "Corriere della sera" e "Unità".

## LE "NOVITA'" DI RUBERTI SULLA DOCENZA UNIVERSITARIA

Uno dei pilastri della controriforma dell'università è la controriforma della docenza universitaria. Rispetto alla ipotesi, sostenuta dai ricercatori e da fasce consistenti di professori, di prevedere l'organico unico della docenza articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori), con possibilità di passaggio da una fascia all'altra sulla base delle reali capacità scientifico-didattiche dell'interessato, senza limiti di posti, Ruberti non solo conferma gli attuali meccanismi concorsuali che consentono a pochi potenti ordinari di svolgere il "mercato delle cattedre", sia nella fase di "produzione" del posto sia in quella della gestione dei concorsi, ma li rafforza.

Gli organici rimangono separati e l'esito dei consorsi è più scontato con l'abolizione del sorteggio. Con un finto meccanismo di idoneità e con la conseguente abolizione della nomina d'ufficio si rafforza il potere della "chiamata" delle facoltà che assurgono al ruolo, di fatto, di un'altra commissione giudicatrice.

Con l'assegnazione dei posti dal ministero al senato accademico e da questo alle facoltà che li distribuisce tra i raggruppamenti si rafforza il potere dei potenti dell'ateneo e delle facoltà.

Il ruolo dei ricercatori viene congelato senza il pieno riconoscimento della docenza e con il bando locale dei posti di ricercatore si consolida il meccanismo di cooptazione personale in questo ruolo: il contrario di quanto richiesto dai ricercatori che vogliono che si preveda un concorso nazionale con gli stessi meccanismi previsti per la fascia degli associati e per quella degli ordinari. Per quanto riguarda le mansioni e le rappresentanze dei ricercatori, nel corso del dibattito (alla Camera e al Senato) non si è "concesso" praticamente nulla, spesso con la motivazione che la sede più opportuna per trattare queste questioni era la legge sulla docenza. Ora invece si rinvia al già fatto....

Ruberti, prepotente e arrogante ministro della controriforma, prosegue imperterrito la sua pesante attività, contando sulla sua corte di potenti ordinari, appartenenti a tutti i partiti e lobbisticamente presenti, in Parlamento e sulla incapacità di unità di posizioni e di lotta che le categorie universitarie hanno finora espresso.

### NOTE INFORMATIVE SUL DDL IN CORSO DI ELABORAZIONE: "NORME IN MATERIA DI STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE UNIVERSITA'"

Il disegno di legge dovrebbe essere suddiviso in quattro parti:

- 1) norme sul reclutamento dei professori universitari, restando invariate le norme di stato giuridico (salvo che per i regimi di impegno);
- 2) norme sui ricercatori universitari;
- 3) creazione e disciplina del reclutamento nella nuova carriera del "personale tecnico-professionale delle università";
- 4) ridefinizione delle norme sui rapporti di collaborazione esterna.

Una quinta parte dovrebbe riguardare una nuova disciplina dei regimi di impegno dei professori e dei ricercatori.

### RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Si tratta di perfezionare le innovazioni già anticipate nell'art. 20 del ddl n. 1935 sulle autonomie.

I principi generali del nuovo ordinamento sarebbero:

- a) accesso esclusivamente per concorso, con esclusione di giudizi di idoneità o riserve di posti;
- b) abolizione del sorteggio per la formazione delle commissioni di concorso con norme rigorose sul loro funzionamento per garantire la conclusione dei lavori nei termini;
- c) dichiarazione di abilitati (non di vincitori) in numero lievemente superiore a quello dei posti messi a concorso;
- d) chiamata delle facoltà e nomina da parte dei rettori, salva sempre la immissione in ruoli nazionali;
- e) abolizione del potere di nomina di ufficio del Ministro, in caso di mancata chiamata delle facoltà.

In particolare dovrebbe porsi attenzione alla definizione delle

dotazioni organiche, stabilendo il principio che le dotazioni organiche nazionali sono ripartite tra le università, che all'interno delle università i posti sono distribuiti dal senato accademico alle facoltà, che le facoltà attribuiscono i posti da coprire ai diversi raggruppamenti disciplinari e alle singole discipline.

Quanto ai criteri con i quali procedere alla ripartizione ci si dovrebbe collegare alla programmazione attraverso i piani triennali. Ogni tre anni le università dovrebbero presentare proposte sull'attribuzione dei posti vacanti in coerenza con i piani di sviluppo.

Quanto al vero e proprio reclutamento, va posta particolare attenzione alla cadenza dei concorsi. La soluzione del problema dovrebbe essere facilitata dalla previa semplificazione delle procedure di ripartizione delle dotazioni organiche. Nel nuovo sistema le facoltà che hanno posti scoperti attribuiti alle diverse discipline, non chiedono, ma direttamente dispongono che il posto venga messo a concorso. Il Ministero si limita a recepire le indicazioni e a predisporre il bando.

Quanto allo svolgimento dei concorsi si sono prospettate due ipotesi:

A) concorsi con cadenza biennale, relativi a tutti i posti da coprire nel biennio, ma con norme rigorose volte a garantire l'emanazione del bando e la conclusione dei lavori delle commissioni entro un termine certo e antecedente l'inizio del primo anno accademico del biennio; in questo caso si costituisce una sola commissione per ciascun raggruppamento disciplinare, con il possibile fenomeno di un numero di posti e di candidati di molto superiore al numero dei commissari;

B) concorsi banditi, per ciascun raggruppamento, al raggiungimento di una soglia minima (ad esempio 3 posti) e costituzione di altrettante commissioni (per i raggruppamenti che non raggiungano la soglia minima varrebbe il limite dell'anno decorso il quale il concorso è bandito anche per un posto); in tal modo si ha la garanzia di un numero di commissari superiore a quello dei posti.

Anche in questo caso la commissione potrebbe approvare una lista di abilitati di poco superiore al numero dei posti, ma sempre inferiore al numero dei commissari.

#### RICERCATORI UNIVERSITARI

Qui si tratta di sciogliere definitivamente la riserva della legge n.28, con la creazione del ruolo. Quanto ai compiti didattici dovrebbero essere quelli della legge sugli ordinamenti didattici. Quanto al reclutamento, salvo sempre un criterio, a monte, di ripartizione dei posti analogo a quello prima visto per i docenti, dovrebbe restare simile a quello attuale (bandi di concorso per singola sede, commissioni composte dal rettore, su designazione della facoltà, ma con l'obbligo di scegliere due membri su tre al di fuori della sede).

#### NUOVO RUOLO TECNICO-PROFESSIONALE.

Analogamente a quanto si sta realizzando nel nuovo contratto del comparto ricerca (con l'intervento di una legge di copertura), si tratta di creare, anche nelle università, un ruolo di personale tecnico-professionale di alta qualificazione, destinato a svolgere compiti di natura tecnica (realizzazione e conduzione di impianti e apparati tecnici, centri di calcolo, gestione di biblioteche e centri di dati informativi e così via) e professionale (consulenze, attività che richiedono l'iscrizione ad albi professionali ecc.).

I principi generali sono i seguenti:

- articolazione in tre fasce da retribuire in modo analogo alle corrispondenti fasce della carriera scientifica e didattica (salva la possibilità di compensi per lavoro straordinario, non previsti per professori e ricercatori);
- accesso esclusivamente per concorso;
- disciplina con regolamento di cui all'art.17 della legge n.400 del 1998 della formazione delle commissioni di concorso e della modalità di svolgimento (valutazione dei titoli di carattere tecnico-scientifico e del curriculum professionale, accompagnata da prove (scritte, pratiche e orali)).

I problemi da risolvere per l'effettiva creazione del ruolo sono:

- rapporti con il ruolo speciale tecnico e delle biblioteche creato dalla legge n.23 (attualmente in fase di prima attuazione);
- fino a che punto è questa la prospettiva di carriera degli attuali tecnici laureati;
- come risolvere il problema specifico dei "tecnici laureati medici" che operano in quanto medici nei policlinici.

=====

Questo numero di

### UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione Istruzione del Senato, ai membri della Commissione Cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato, almeno una volta, un contributo specifico per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo. Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111. Fax 091 6568407.

I costi della stampa dell'Agenzia sono aumentati del 40%. Per stampare e spedire questo numero si è speso più di quanto fosse disponibile. Se non arriveranno tempestivamente contributi sufficienti questo sarà l'ultimo numero dell'Agenzia.

=====

#### RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Si tratta di consentire alle università di avvalersi, attraverso incarichi di insegnamento a termine e non retribuiti, di ricercatori degli enti pubblici di ricerca, al fine di garantire una piena mobilità, bidirezionale e temporanea, tra le due reti.

Un secondo gruppo di norme è volto a meglio definire ed estendere le norme sui contratti (per insegnamenti integrativi, per i lettori di madre lingua straniera, per collaborazioni scientifiche e tecniche).

#### NUOVE NORME SUL REGIME DI IMPEGNO

Le norme del dpr 382 del 1980, volte a ottenere un maggiore impegno dei docenti nelle università, dimostrano ormai limiti gravissimi, a cominciare dalle difficoltà di applicare criteri di incompatibilità con attività esterne. Vi è una oggettiva necessità di chiarezza dopo l'entrata in vigore della legge n.118 del 1989, che rende il tempo pieno compatibile con un'ampia serie di attività esterne.

D'altra parte occorre superare la logica secondo la quale il controllo sul rispetto del regime di impegno spetta in definitiva al giudice, mentre il professore, rispettati alcuni canoni formali, può poi limitare al minimo indispensabile le proprie attività. Nella nuova prospettiva dell'autonomia della università e del nuovo rapporto tra essa e il Ministero, occorre responsabilizzare al massimo la università nel controllo sull'esatto adempimento dei diversi oneri didattici e scientifici connessi con i due regimi di impegno.

I due regimi di impegno si dovrebbero quindi differenziare in positivo in rapporto ai carichi richiesti, salvo un numero ristretto e tassativamente fissato di incompatibilità (con cariche specifiche oltre che in generale con l'esercizio dell'industria e del commercio).

Alle università dovrebbe essere data la possibilità di corrispondere ai docenti a tempo pieno retribuzioni aggiuntive connesse allo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle comprese nel regime di tempo pieno. Tali retribuzioni andrebbero finanziate con i fondi propri delle università (fondi per il funzionamento) con l'esclusione di un automatico ricarico degli oneri su capitoli del Ministero.

Oltre alla responsabilizzazione in termini finanziari, andrebbero introdotte norme che rendano necessari (negli statuti e nei regolamenti delle università):

- la messa in opere e la disciplina di meccanismi di controllo in capo ai responsabili delle facoltà e dei dipartimenti;
- l'introduzione di principi di trasparenza e di controllo da parte degli studenti (diffuso, in seguito alla pubblicità sugli impegni onorari da ciascun docente, o verso uffici dotati agli organi di rappresentanza studentesca).